

Prot. n. 579/MI/09

Torino, dicembre 2009

A tutti gli ISCRITTI
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 02/2009

- [1. Riflessioni in merito all'applicazione delle NTC.](#)
- [2. Codice di attività o di autoidentificazione fiscale.](#)
- [3. Quota annuale per il 2010 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti.](#)

1. Riflessioni in merito all'applicazione delle NTC

E' noto che dal 1 luglio u.s. sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni (abbr. NTC) di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Come tutte le normative che introducono modifiche alla disciplina tecnico-legislativa che regola una corposa materia qual'è quella delle costruzioni, anche le NTC, a motivo degli innumerevoli aspetti e interazioni che introducono (di tipo scientifico, procedurale, amministrativo, competenziale etc.), hanno prodotto allarmismi, necessità di aggiornamento tecnico, dubbi interpretativi, che solo il definitivo assetto normativo e un più consolidato esercizio dei nuovi indirizzi e delle metodologie ad essi connesse sapranno forse fugare.

A tal proposito l'Ordine ha costituito una commissione di lavoro col compito di analizzare le problematiche connesse alle NTC; nella stessa direzione sta operando una Commissione interregionale di cui fanno parte due rappresentanti del Piemonte.

L'obiettivo finale è quello di fornire precise linee guida e indicazioni di contenuto tecnico che non solo dovranno essere rispettate dai Colleghi, ma costituiranno altresì un imprescindibile riferimento nella valutazione dell'aderenza normativa e qualitativa minima della documentazione geologica, geotecnica e sismica da loro prodotta.

Se è fuor di dubbio che i contenuti tecnici delle relazioni geologica e geotecnica debbono essere uniformati alle istruzioni applicative del D.M. 14/01/2008, nella pratica, com'è comprensibile, questo si sta realizzando gradatamente, al passo con l'adeguamento tecnico-normativo da parte dei professionisti.

Affinché la categoria si doti di condivise linee di indirizzo cui uniformare il comportamento, è comunque opportuno definire alcune tra le questioni che più frequentemente ricorrono nei quesiti degli iscritti.

Il ruolo del progettista alla luce del p.to 6.2.2, comma 5 del DM 14.01.2008.

Preso atto che occorre rapportarsi (nonostante le istanze a suo tempo proposte dal nostro C.N. all'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. e rimaste inascoltate) con una realtà normativa che assegna la definizione del piano delle indagini geognostiche nonché la caratterizzazione e la modellazione geotecnica alla responsabilità di un'indistinta figura qualificata come "progettista", è fondamentale fare chiarezza sul significato di tale assegnazione.

Al riguardo serve anzitutto precisare che per il principio di gerarchia delle fonti normative, un decreto ministeriale non può modificare, né attribuendole, né sottraendole, alcuna delle competenze professionali disciplinate da previgenti disposizioni legislative. Un fatto è quindi certo: il D.M. 14.01.2008, in quanto norma regolamentare, non ha abrogato né le previsioni della legge 112/63 né quelle del D.P.R. 328/2001 (confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2009).

Il geologo era, ed è, competente alla redazione ed alla firma del modello geotecnico e della relazione geotecnica in via concorrente solo con l'ingegnere civile o ambientale. Per contro, la normativa e la giurisprudenza consolidata non consentono ad alcuna altra figura professionale, ancorché "progettista", di riconoscersi per questo accreditata in materia geotecnica.

A tanto perviene recentemente anche il TAR Lazio con Sentenza n. 05231 del 25.05.2009, che, respingendo il ricorso proposto dal CNG c/ Ministero Infrastrutture ed altri per l'annullamento del D.M. 14.1.2008, così si esprime: "*Non pare insomma al Collegio che dal DM in impugnativa rivenga, per la categoria istante, alcuna apprezzabile e illegittima lesione e compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992).*"

Sulla presunzione di identità tra progettista e autore della relazione geotecnica, è inoltre dirimente il richiamato pronunciamento del Consiglio di Stato, sez V, n. 701/1995:

"..... anche le relazioni geologiche costituiscono parte integrante degli atti progettuali, e nondimeno si riconosce da tutti la competenza esclusiva del geologo a redigerle, sicché è chiaro che, dal fatto che il progetto debba essere sottoscritto dall'ingegnere, non si può dedurre che egli sia competente in via esclusiva anche a redigere la relazione geotecnica; la seconda è che il progettista può anche non essere un ingegnere, sicché dall'argomento dell'unitarietà del progetto non si può dedurre la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista."

"..... A ben riflettere, per l'unitarietà della progettazione non risulta esservi altra esigenza se non quella che il progettista tenga conto, com'è naturale, delle relazioni specialistiche che debbono servirgli di supporto; mentre costituisce valutazione discrezionale del committente, secondo le circostanze, di tener conto, fra le altre cose, dell'opportunità di affidare più attività connesse ad un solo professionista che sia abilitato a svolgerle tutte."

Né potrebbe essere diversamente: il progettista è responsabile del progetto nella sua globalità e lo è quindi anche per gli aspetti geognostici e geotecnici che ne costituiscono una parte.

"Responsabilità" è però cosa diversa da "competenza", per questo la norma non esclude affatto e non pregiudica l'intervento del geologo nella modellazione geotecnica. Il sostantivo *responsabilità* va letto unicamente come una condizione assunta da un soggetto (il progettista) il quale risponde delle conseguenze derivanti da quanto prodotto nel proprio lavoro tecnico e dalla propria condotta.

La relazione geotecnica potrà quindi essere redatta e sottoscritta dal progettista solo nel caso in cui questo sia un ingegnere civile o ambientale. Ove così non fosse il progettista dovrà avvalersi al fine della sua redazione di una figura professionale competente per norma di legge (geologo o ingegnere) che, in tal caso si assumerà la corresponsabilità che gli compete all'interno del progetto.

Stabilito il principio di legittimità tecnico-giuridica che la formulazione "*è responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica*", intenzionalmente o no, rende travisabile, resta la necessità di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso.

Il punto sulle indagini certificate.

Il tema che al momento si palesa di più stretta attualità poiché coinvolge le opportunità di lavoro delle maggioranze dei geologi, è introdotto dal punto 6.2.2, comma 6, delle NTC, in applicazione del quale diversi Enti istituzionali, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, preposti all'istruttoria e all'approvazione di progetti di opere pubbliche e private (anche di quelle non definite di interesse strategico secondo l'O.P.C.M. 3274/2003) richiedono che le relazioni geotecniche contengano dati ottenuti da prove (geognostiche e di laboratorio) eseguite da soggetti "certificati".

Al momento tale richiesta è confutabile e può legittimamente venire contrastata sul piano giuridico in quanto la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1422/2008 ha annullato la Circolare 349/STC-1999 e con essa "tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi". Tuttavia, se le definitive statuizioni, attese in un futuro più o meno prossimo, dovessero ribadire quest'obbligo individuando solo in poche concentrazioni monopolistiche i soggetti accreditati alla certificazione quindi in grado di produrre legittima e valida documentazione, il danno per la categoria sarebbe evidente.

Le opinioni sull'argomento da parte dei diversi OO.RR. e del C.N. hanno articolazioni complesse e variegate; ciò nonostante la Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali ha predisposto un documento unitario ratificato dal CNG nella riunione del 16/12/09 e pubblicato on-line sul [sito dell'Ordine](#) unitamente a quant'altro rilevante ai fini della questione in esame.

La posizione che questo Ordine ritiene da parte sua più corretta ed equilibrata, in attesa di un dovuto confronto con gli esiti dei lavori della Commissione regionale e interregionale di cui si è detto in premessa, distingue due fondamentali aspetti.

Il primo è di natura amministrativa-comportamentale e riguarda la condivisa necessità di tenere nettamente distinta l'attività professionale da quella imprenditoriale, sia attraverso l'introduzione di un separato regime fiscale (con l'acquisizione di un dedicato numero di partita IVA), sia manifestando un più rigoroso e qualificante approccio con la Committenza e la tipologia del lavoro da svolgere. In questa prospettiva sarà indispensabile definire tipi e limiti d'uso delle attrezzature tecniche caratterizzanti l'una o l'altra attività.

Il secondo riguarda i principi della libera concorrenza in chiave antimonopolistica e della parità di trattamento, per l'affermazione dei quali l'Ordine del Piemonte ritiene di sostenere che la facoltà di produrre documentazione certificata (delle prove geognostiche e di laboratorio) debba essere riconosciuta anche al singolo professionista.

Del resto tale rivendicazione si sostanzia nel semplice riconoscimento di quanto stabilito dall'art. 41, comma 1, punto I del DPR 328/2001 che, nell'elencare i contenuti che formano oggetto dell'attività lavorativa dei geologi iscritti nella Sez. A dell'Albo richiama testualmente: "*le analisi, la caratterizzazione fisico-meccanica e la certificazione dei materiali geologici*".

E' fuor di dubbio che i materiali geologici sono, nel senso più lato, i terreni e le rocce che i geologi analizzano e parametrizzano nelle naturali condizioni attraverso prove codificate.

Ove sia condiviso il significato del dettato normativo, non potrà che ammettersi che è il geologo stesso soggetto certificatore attraverso la propria attività (che risulterà parimenti certificata in quanto svolta da professionista abilitato) e la documentazione che produce ad esito delle indagini effettuate.

Tensioni ammissibili o SLU – L'applicazione del p.to 2.7 delle NTC.

Pervengono all'Ordine segnalazioni da parte di iscritti riguardanti Uffici o Enti che dispongono che i documenti tecnici riguardanti tutte le tipologie di strutture, nuove o esistenti sul territorio comunale, vengano elaborati obbligatoriamente in ogni caso secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, abbandonando ogni riferimento alle precedenti norme.

Teniamo a chiarire che in mancanza di ulteriori, specifiche puntualizzazioni, tali disposizioni potrebbero suscitare dubbi sulla corretta interpretazione del dettato normativo.

Al punto 2.7. (Verifica alle tensioni ammissibili) delle NTC è riportato inequivocabilmente che: "*Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classi d'uso I e II, limitatamente ai siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL.PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. 11.03.88 per le opere ed i sistemi geotecnici*". Detta facoltà dei tecnici progettisti di optare nei casi contemplati i metodi di calcolo, è peraltro ribadita nella Circolare n. 617 del 2.02.2009 "Istruzioni per l'applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

Se ne ricorrono le condizioni, spetta al progettista, e a lui solo, la titolarità della decisione sulla metodologia di calcolo (stati limite o tensioni ammissibili) cui dovranno uniformarsi il progetto strutturale e quello geotecnico.

Soggetti diversi che compongono la filiera approvativa (ingegneri e geologi nelle C.E., responsabili tecnici di uffici comunali o di altri enti) non hanno titolo alcuno per imporre l'utilizzo di questo o quel procedimento di calcolo e di entrare nel merito delle scelte operate dal progettista, sempre che queste risultino da una corretta applicazione normativa.

E' superfluo sottolineare, a tale riguardo, che le circostanze sopra richiamate costituiscono l'unica eccezione contemplata. In tutti gli altri casi, come esplicitato in esordio al punto 2.7. delle NTC "*Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al par. 2.6*".

Sul piano pratico il problema da risolvere in via generale è soprattutto quello dell'indispensabile dialogo fra coprogettisti che deve instaurarsi tra il geologo, cui è stato affidato l'incarico di sviluppare il modello e la relazione geotecnica, e l'ingegnere strutturale che deve fornire tutti gli indispensabili dati di carico e di azioni.

Se questo colloquio tecnico non si realizza non è possibile pervenire ad alcun risultato e la relazione, ove prodotta comunque, avrà magari valenza amministrativa come documento indispensabile al perfezionamento della pratica cui si riferisce, ma sarà sostanzialmente errata e teoricamente inidonea a soddisfare gli obiettivi di sicurezza prestazionale che il legislatore ha inteso perseguire con l'emanazione delle NTC. I sottoscrittori si assumeranno, in ogni caso, tutte le responsabilità che la legge assegna loro.

2. Codice di attività o di autoidentificazione fiscale.

Fra le attività che impegnano attualmente il C.N.G., quella di supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze assume particolare rilievo poiché fornisce più precise indicazioni per la stesura del prossimo questionario che lo stesso ministero trasmetterà agli iscritti per la dovuta compilazione. Come è ben noto tali dati risultano indispensabili per delineare il quadro delle attività svolte dalla categoria e quantificarne mediamente la capacità reddituale (studi di settore).

Al fine di garantire che le valutazioni fiscali dell'ente statale siano basate su dati realistici è indispensabile che questi ultimi siano correttamente correlati ai soggetti produttori di reddito.

Allo stato questo avviene solo in misura parziale poiché un'elevata percentuale di geologi espone nella propria dichiarazione dei redditi un codice di attività errato (generalmente il 7310F) che è, invece, proprio degli enti di ricerca il cui bilancio, come ben intuibile, si esplicita in cifre diversamente consistenti rispetto a quelle medie dei liberi professionisti.

Nell'interesse stesso della categoria e con l'obiettivo di ottenere un più realistico valore di riferimento, è quindi indispensabile che i Colleghi prendano nota che il codice che connota precisamente l'attività libero-professionale dei geologi, stabilito di concerto con il ministero preposto, è il **711250**.

3. Quota annuale per il 2010 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti.

Il Consiglio nella seduta del 25/09 u.s. con **delibera n. 64/09** ha fissato, mantenendoli invariati, gli importi relativi alle quote d'iscrizione per l'anno 2010 e agli altri servizi da erogare agli iscritti:

Quote annuali

Le quote annuali, che si ricorda dovranno essere versate dal 1° al 31 gennaio 2010, ammontano rispettivamente a:

- per gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo Professionale:€ 165,00
- per gli iscritti alle sezioni A e B dell'Elenco speciale:€ 100,00
- per i giovani iscritti alle sezioni A e B dell'Albo Professionale di età inferiore ai 30 anni, limitatamente ai primi due anni di iscrizione:€ 100,00

Modalità di pagamento

- direttamente alla sede dell'Ordine;
- con bonifico su c/c bancario UniCredit Banca - Agenzia TORINO PEYRON (08066), Torino specificando il seguente codice IBAN:
IT 62 Z 02008 01071 000100850779;
- con bonifico su c/c postale BANCOPOSTA specificando il seguente codice IBAN:
IT 86 G 07601 01000 000015713100;
- tramite versamento, utilizzando l'allegato bollettino, su c/c postale n.15713100 intestato all'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.

Contributi e diritti per servizi

- tassa di iscrizione "una tantum" Albo Professionale ed Elenco Speciale:€ 25,00
- contributo per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Ordine:€ 10,00
- contributo per il rilascio delle tessere personali degli iscritti:€ 25,00
- contributo per il rilascio dei timbri professionali:€ 25,00
- diritto di liquidazione e vidimazione parcelle nonché per pareri di congruità su preventivi di parcella (da applicarsi sul totale delle somme esposte per onorari e spese professionali):2%
- diritto di segreteria per liquidazione, vidimazione e pareri di congruità, oltre al 2% anzidetto e al bollo (€ 14,62):€ 25,00

A tutti i Colleghi cordiali auguri di liete festività.

Il Consiglio
dell'ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
il Presidente
(dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO)

